

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 11/09/2020

### FATTO

In data 4/10/2014, la ricorrente stipulava un contratto di prestito contro cessione pro solvendo di quote della sua pensione, rimborsabile in 120 rate mensili.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 833,57 per commissione di istruttoria a favore della Banca, di euro 680,35 per commissione a favore della Banca per l'attività di post-erogazione, di euro 207,60 per spese totali richieste dall'Ente pensionistico, di euro 80,00 per spese amministrative forfetarie e spese di notifica e di euro 510,72 per commissione per l'intermediario del credito.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2018, in corrispondenza della rata nr. 48, la ricorrente, assistita da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolta a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., sulla base del criterio *pro rata temporis* e detratti i rimborsi già effettuati - la residua complessiva somma di euro 858,63, a titolo di quote non maturate dei sopra indicati oneri previsti in contratto, oltre interessi legali a far data dal reclamo ed euro 200,00 per spese di assistenza difensiva.

Costituitosi, l'intermediario resistente ha dedotto:

- che il contratto sottoscritto dalla ricorrente ed il Documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, ad esso allegato, riportavano una dettagliata indicazione delle componenti costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che, invece, dovevano ritenersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura *up front* della commissione maturata per l'Agente in attività finanziaria;
- l'avvenuto rimborso, già in conteggio estintivo, sulla base del criterio *pro rata temporis*, di euro 404,90 per la quota non maturata delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione e di euro 123,81 per la quota non maturata delle spese richieste dall'Ente pensionistico;
- che nessun costo era stato sostenuto dalla cliente a titolo di premio assicurativo;
- la non applicabilità immediata e diretta nei rapporti tra privati della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18.

L'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso.

## DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *"costo totale del credito"*, in essa contenuta, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *"Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto:



*“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.*

*La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.*

*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che vengono in esso in rilievo, per valutare se e secondo quali criteri l’incoata domanda di rimborso possa trovare accoglimento.

Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che, nonostante il ricorrente utilizzi denominazioni delle voci di costo (“commissioni accessorie”, “commissioni finanziarie”, “commissioni mediazione”, “costi assicurativi rischio vita” e “spese per pagamento rate”) non esattamente coincidenti con quelle risultanti dal contratto, dal propedeutico reclamo e dagli importi indicati nella richiesta si evinca che la domanda restitutoria concerne la commissione a favore della Banca per l’attività di post-erogazione, la commissione di istruttoria a favore della Banca, la commissione per l’intermediario del credito, le spese amministrative forfetarie e spese di notifica e le spese totali richieste dall’Ente pensionistico.

Ciò posto, questo Collegio, esaminate le clausole relative alle prefate commissioni oggetto di domanda di rimborso (art. 3.1 del regolamento contrattuale), rileva che:

- rivestono indubbia e incontestata natura *recurring* e andavano, perciò, retrocesse, per le quote non maturate, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, sia la commissione per l’attività di post erogazione a favore della Banca, addebitata in contratto per euro 680,35, sia le spese richieste dall’Ente pensionistico, previste per euro 207,60;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- hanno, viceversa, carattere *up front* sia la commissione di istruttoria a favore della Banca, ammontante ad euro 833,57, sia le spese amministrative forfetarie, indicate in euro 80,00, sia la commissione per l'intermediario del credito, prevista per euro 510,72. Chiarita la natura delle voci di costo addebitate in contratto, va adesso individuata l'esatta misura in cui esse vanno retrocesse.

Ebbene, tenuto conto della vita residua del discutendo finanziamento anticipatamente estinto (72 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste) ed applicando il criterio misto (*pro rata temporis* per gli oneri riconosciuti come *recurring* e curva degli interessi per quelli sopra qualificati come *up front*), risulta che gli importi da retrocedere alla ricorrente erano pari: ad euro 322,93 per la commissione di istruttoria, ad euro 408,21 per la commissione post erogazione, ad euro 124,56 per spese richieste dall'Ente pensionistico, ad euro 30,99 per spese amministrative forfetarie e ad euro 197,85 per commissione intermediario del credito.

Non sfugge al Collegio che alla ricorrente sono stati già stornati in conteggio estintivo euro 404,90 per commissione a favore della Banca per attività di incasso rate e post erogazione ed euro 123,81 per spese richieste dall'ente pensionistico.

Detraendo, dunque, siffatti abbuoni, già operati, dalle sopra indicate somme che andavano retrocesse, deve, di conseguenza, riconoscersi che le domande della ricorrente meritano di essere solo parzialmente accolte e ciò, in particolare, per il residuo complessivo importo di euro 555,83, come dettagliato nel seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Commissione istruttoria				833,57 €	<i>Up front</i>	322,93 €		322,93 €
Commissione post erogazione				680,35 €	<i>Recurring</i>	408,21 €	404,90 €	3,31 €
Spese ente pensionistico				207,60 €	<i>Recurring</i>	124,56 €	123,81 €	0,75 €
Spese amministrative				80,00 €	<i>Up front</i>	30,99 €		30,99 €
Commissione intermediario del credito				510,72 €	<i>Up front</i>	197,85 €		197,85 €
<b>Totale</b>								<b>555,83 €</b>

Sulla somma così calcolata è, altresì, dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo.

Per ultimo, si rileva che, conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro, non può trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva, poiché non avanzata nel preventivo reclamo e, comunque, stante il carattere seriale della tipologia di vertenza in disamina.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 555,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI